

REGOLAMENTO (CE) N. 1465/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1185/1999 e che porta a 475 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1185/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 375 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo che la Spagna ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 475 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1185/1999;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1185/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 475 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 475 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 144 del 9.6.1999, pag. 7.